



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 168 del 30-11-2020)

OGGETTO: Ricorso TAR/Umbria dei Sigg. Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto contro il Comune di Norcia. Resistenza in giudizio. Incarico legale.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 17:30, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	VICE SINDACO	Presente
NOVELLI NICOLAS MARIA	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
LORETUCCI MONIA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Ordinanza n. 6 del 26.03.2012 – Prot. n. 3576 del Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione si ordinava ai Sigg. Brandimarte Gilberto e Brandimarte Giuseppe di provvedere a proprie spese alla demolizione di alcune opere realizzate, senza la prescritta autorizzazione edilizia, in Fraz. Castelluccio, all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti sibillini, nonchè al ripristino del precedente stato dei luoghi;
- che con delibera di G.C. n. 76 del 13.06.2012 è stato affidato all'Avv. Mario Rampini di Perugia l'incarico dell'assistenza legale e difesa del Comune di Norcia nel giudizio proposto avanti il TAR Umbria dai Sigg. Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, della succitata ordinanza n. 6/2012 nonchè di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
- che il TAR Umbria con sentenza n. 154/2014 ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dai Sigg. Brandimarte;
- che, successivamente, con delibera di G.C. n. 154 del 10.12.2014 si è disposto opporsi all'appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dai Sigg.ri Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto contro il Comune di Norcia in persona del Sindaco pro-tempore e del Responsabile p.t. dell'Area edilizia Privata e Ricostruzione e quale controinteressato Provincia di Perugia - Settore Vigilanza sulle Costruzioni in persona del responsabile p.t., per l'annullamento della succitata sentenza del TAR Umbria n. 154/2014, incaricando patrocinio legale l'Avv. Mario Rampini di Perugia;
- che con nota acquisita al Prot. Com/le in data 20.12.2019 al n. 26165 l'Avv. Mario Rampini ha trasmesso avviso di perenzione ultraquinquennale di tale giudizio promosso avanti al Consiglio di Stato dai Sigg. Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto, facendo presente del termine entro il quale i ricorrenti potevano depositare nuova istanza di fissazione per dichiarare interesse alla prosecuzione del giudizio;

CONSIDERATO:

- che entro previsto del 04.08.2020, i Sigg. Brandimarte non hanno prodotto nuova istanza di fissazione per la prosecuzione del giudizio;
- che, a seguito di quanto sopra, con determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione – Urbanistica e Pianificazione Territoriale n. 54 del 07.09.2020, sono stati confermati i contenuti di cui all'ordinanza n. 6 del 26.03.2020 – Prot. n. 3576, disponendo di attuare i provvedimenti consequenziali;

VISTO il ricorso al TAR/Umbria proposto dai Sigg. Brandimarte Gilberto e Brandimarte Giuseppe, residenti in Norcia, contro il Comune di Norcia, per l'annullamento della Determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale n. 54 del 07.09.2020, notificato come segue:.

- a mezzo PEC ed acquisito al Prot. Com/le in data 02.11.2020 al n. 24248 e al n. 24250;
- a mezzo Raccomandata Atti Giudiziari in data 04.11.2020, Prot. Com/le n.ri: 24466 – 24469 – 24471 – 24474;

VISTA la nota del Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Prot. interno n. 25056 dell'11.11.2020, acquisita in atti, con la quale

ritiene di dover procedere alla nomina di un legale per la costituzione in giudizio;

PRESO ATTO della disponibilità dell'Avv. Mario Rampini di Perugia, già incaricato per la difesa e la rappresentanza del Comune di Norcia nel giudizio sia avanti al Tribunale di Spoleto che al Consiglio di Stato, ad espletare l'incarico in questione, rimettendo apposito preventivo di spesa per € 6.000,00, oltre CAP ed IVA, (Prot. Com/le n. 26098 del 23.11.2020);

RILEVATO che questa Amministrazione ritiene che permangano le motivazioni che avevano indotto alla resistenza in giudizio nella controversia di che trattasi e che sia opportuno resistere e costituirsi in giudizio avverso il Ricorso dinanzi al TAR Umbria promosso dai Sigg.: Brandimarte Gilberto e Brandimarte Giuseppe;

RICHIAMATO l'Art. 17, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo n. 50/2016 che esclude l'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici ai servizi legali concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

VISTE le Linee guida adottate dall'ANAC, n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con cui si è, tra l'altro, precisato che: "Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite";

RAVVISATA la necessità di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio nel ricorso de quo;

ACCERTATO che l'impegno di spesa verrà assunto con determinazione del responsabile dell'area competente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile conformemente a quanto dispone l'art. 49 del TUEL/D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa

- = 1) Di costituirsi nel giudizio intentato dinanzi al T.A.R./Umbria dai Sigg. Brandimarte Gilberto e Brandimarte Giuseppe, residenti in Norcia, contro il Comune di Norcia, per l'annullamento della Determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale n. 54 del 07.09.2020, indicata in premessa;
- = 2) Di affidare l'incarico legale all'Avv. Mario Rampini eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Perugia (PG), Piazza Piccinino, n. 9, ai fini di rappresentare e difendere questo Comune nella controversia di cui si tratta;
- = 3) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi dinanzi al T.A.R. Umbria, in rappresentanza del Comune di Norcia, con invito a compiere tempestivamente tutti gli atti necessari a tale specifico fine;

- = 4) Di dare atto che l'Avv. Mario Rampini ha trasmesso preventivo di spesa, richiedendo l'importo di € 6.000,00 oltre CAP 4% ed IVA, 22%, quale compenso professionale, acquisito al Prot. Com/le n. 26098 del 23.11.2020);
- = 5) Di prenotare pertanto la spesa pari ad Euro 7.612,80, (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo della ritenuta), autorizzando il Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi Sociali e Cultura ad adottare il relativo provvedimento di impegno con imputazione al Cap. 138 del redigendo Bilancio 2021;
- = 6) Di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari così come dispone l'Art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
- = 7) Con ulteriore votazione unanime, legalmente resa il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

30-11-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to Angelo Bucci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

30-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 18-12-2020 per 15 gg. consecutivi.

Lì 18-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 30-11-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE